

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1876

la divisione di Perugia la nota ministeriale del 10 maggio 1873 sui luoghi di fermata per le truppe in marcia entro quel territorio). È noto pure come in mille maniere possa esplicarsi l'autorità del comandante di divisione, bastando rammentare le occasioni indefinite e continue di rapporti fra le autorità municipali e la divisionale, e come alla Divisione facciano capo per le ultime risoluzioni le questioni delicate di leva, e così di riforma pei coscritti del territorio.

« Dopo di che mal si potrebbe sostenere che il comandante la divisione non eserciti anco di fatto e senza intermittenza il suo comando in qualsiasi parte della circoscrizione militare, e si fa manifesto come per questo modo esso abbia occasione continua d'esercitare, sia pur legittimamente, quella influenza, il timore della quale dettò le restrizioni alla a eleggibilità degli ufficiali superiori contenute nell'articolo 97, n° 6 della legge elettorale.

« Nè potrebbe dirsi che la legge limita l'ineleggibilità al luogo di residenza dell'ufficiale superiore, imperocchè la legge parlando di distretti elettorali sui quali si eserciti un comando, fa una disposizione proibitiva che ha effetto sin dove si estende la giurisdizione dell'ufficiale superiore, la quale, nel caso non ha confine, se non in quello del territorio divisionale. Oltre di che la ragione del divieto stando nel sospetto dell'influenza che può esercitarsi sul corpo elettorale, è evidente come questi motivi di influenza sussistano ugualmente pel centro, come per la periferia.

« E nemmeno dal fatto del non esistere truppa nel collegio di Jesi al giorno della elezione potrebbe inferirsi che il comandante la divisione non esercitasse realmente a quel giorno il comando nel relativo territorio. Si è già detto che è indifferente si verifichi o no l'esercizio materiale del comando, quando ce ne è la potestà. Inoltre è notorio come nel territorio di Jesi abbia avuto stanza un battaglione dei volontari di un anno, che può ritornarvi nell'anno prossimo, e a Fabriano sia stato già istituito un campo di manovre che può essere conservato, e sui quali eserciterebbe indubbiamente autorità il comandante della Divisione, divenuto deputato di questo o quel collegio, come già ve la esercitava.

« Del resto poi non può dirsi che in quel di Jesi e di Fabriano non vi sia parte d'esercito sulla quale possa il comandante della divisione di Perugia esercitare un comando.

« Il corpo dei reali carabinieri fa parte dell'esercito permanente (legge 30 novembre 1873, articolo 28), e quest'arma, se per taluni rispetti dipende o da comandi speciali, o dall'autorità sì giudiziaria sì

politica, dipende per certi altri dal comando supremo della divisione territoriale. Infatti (disposizione del 30 marzo 1870) gli ufficiali dei reali carabinieri fanno parte del seguito del comandante divisionario, e a lui spetta il determinare qual montura debbano essi indossare secondo i casi, come gli spetta (circolare del 5 gennaio 1871), lo stabilire quali soldati debbano passare dagli altri corpi dell'esercito in quelli dei carabinieri, e come gli spetta nei congrui casi la convocazione dei Consigli di disciplina anco per le mancanze dell'ufficialità di quest'arma.

« Inoltre l'esercito si divide in esercito permanente e in milizia mobile, i cui quadri, ruoli, equipaggiamento, armamento, ecc. devono trovarsi costantemente apparecchiati in guisa che i corpi possano entrare immediatamente in servizio, come gli uomini che la compongono, sono soggetti a prendere le armi sia per istruzione, sia per sicurezza pubblica, sia per necessità guerresche, e su di essi sta quindi sempre a certi effetti l'autorità del comandante generale della divisione territoriale. Così essendo, non può dirsi, pur tutto concedendo, che il comandante la divisione militare di Perugia non avesse materia attuale a esercizio di comando nel collegio di Jesi (o di Fabriano) al giorno della sua elezione.

« Per questi motivi:

« La Giunta, ritenuta la propria competenza, conchiude per l'annullamento della elezione del generale Giacinto Carini nei collegi di Jesi e di Fabriano.

PRESIDENTE. La Camera ha udito le conclusioni della Giunta sulle elezioni dei collegi di Jesi e di Fabriano per l'annullamento.

Se non ci sono opposizioni metto ai voti queste conclusioni.

(La Camera approva.)

La Giunta delle elezioni, dopo esaminati gli atti della elezione del collegio di Scansano, ha proposto la conclusione della quale si darà lettura.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

Collegio di Scansano.

« La Giunta,

« Veduti gli atti dell'elezione contestata del collegio di Scansano;

« Vedute le proteste e controproteste, non che i documenti depositati dalle parti interessate;

« Attesochè la votazione del collegio di Scansano non procedesse colla dovuta regolarità segnatamente nella sezione di Manciano;

« Attesochè in questa sezione funzionasse come segretario degli uffici provvisorio e definitivo uno che non era elettore del collegio. Il qual fatto;